

Indice

Hayek e Leoni: diritto e difesa della libertà individuale

<i>Diritto, mercato e libertà individuale.....</i>	<i>4</i>
<i>Aspetti di natura politica.....</i>	<i>19</i>
<i>Le posizioni economico – giuridiche di Hayek e Leoni.....</i>	<i>30</i>

Hayek e Leoni: diritto e difesa della libertà individuale

*L'ordine non è una pressione imposta alla
società dall'esterno, ma un equilibrio
che si crea all'interno.*

J. Ortega y Gasset

Diritto, mercato e libertà individuale

Leggere e studiare Bruno Leoni significa entrare in sintonia con un pensiero che si è posto quale obiettivo fondamentale la difesa della libertà individuale e si è sforzato di farlo con gli strumenti della razionalità umana. L'attenzione principale si pone sulla valorizzazione dell'uomo come soggetto che agisce liberamente e, al tempo stesso, come soggetto protagonista di una continua ricerca della verità. Il raffronto con Friedrich A. von Hayek mette in evidenza il carattere decisamente libertario e razionalista della filosofia leoniana. Pertanto Leoni emerge quale pensatore fortemente critico verso il potere pubblico, appassionato difensore dell'autonomia individuale e studioso che ha sempre confidato nella possibilità di argomentare a difesa di un ordine giusto e riconoscibile come tale.

Per l'autore di *Freedom and Law*, nel corso degli ultimi due secoli l'espansione dei poteri statali è stata in larga misura il frutto di una dogmatica giuridica che ha celebrato nello Stato il sostituto funzionale di quella che in passato era la fede nel sovrannaturale. Durante l'epoca moderna, d'altra parte, la libertà individuale è essenzialmente libertà dallo Stato, e questo spiega come la riflessione che Leoni sviluppa sul potere nell'epoca della sovranità statale sia difficilmente separabile dalle sue analisi in merito alla superiore razionalità di un diritto evolutivo, autonomo dalle istituzioni politiche, finalizzato a proteggere i singoli in quanto proprietari indipendenti e artefici di liberi accordi contrattuali.

Preoccupazioni costanti di Leoni sono la tutela della libertà dell'individuo e, al tempo stesso, la salvaguardia del quadro razionale in

grado di assicurare una conoscenza dell'ordine giuridico. Quando il diritto si fa invece una mera verità di fede e quando per giunta l'ordine giuridico risulta da un atto completamente arbitrario, la società si trova esposta al dominio del ceto politico. In effetti, fin dai suoi primi scritti Leoni è perfettamente consapevole che un diritto spogliato di scientificità è gravemente menomato nella sua capacità di proteggere la società: “ privo del momento del sapere, il diritto ha cessato di vivere ”. Leoni accetta di mettere in discussione l'ordine legale che è proprio della modernità, lo Stato, contestando i più consolidati pregiudizi e ponendo tra parentesi il nostro ordinario modo di giudicare la realtà sociale. Tale sfida ai luoghi comuni implica non solo la fiducia nella capacità umana di conoscere la realtà, ma rinvia pure ad una concezione realista del mondo. In questa maniera il potere statale – che si vuole e si autorappresenta quale realtà naturale e intertemporale – viene svelato in tutta la sua artificiosità.

Bruno Leoni ha così elaborato in *Freedom and Law* e nelle altre sue opere maggiori la più rigorosa filosofia del diritto d'impostazione individualistica che si conosca, muovendo dall'azione razionale dei singoli per spiegare l'ordine e la natura dell'universo normativo e diventando padre di un “modello” di diritto del tutto alternativo rispetto alla legislazione prodotta nei parlamenti.

Autore che ha dato rilevanti contributi non solo alla filosofia del diritto, ma anche alla scienza politica, all'economia, alla filosofia politica e ad altre scienze umane, dopo la prematura scomparsa il filosofo torinese è stato quasi dimenticato: soprattutto in Italia. Riguardo a ciò è sufficiente ricordare che il suo capolavoro, *Freedom and Law*, è stato tradotto in lingua italiana con più di trent'anni di ritardo. Fu segretario della *Mont Pèlerin Society*, la prestigiosa società internazionale fondata da Friedrich

A. von Hayek nel 1947, che ha annoverato tra i suoi membri le più prestigiose figure del liberalismo internazionale, tra le quali vari premi Nobel per l'economia. Come sovente accade ai pensatori che si sono contrapposti alle tendenze di maggior successo del proprio tempo, dopo la sua morte sul suo nome e sulla sua opera è calato notevolmente l'interesse. Tutto ciò non deve sorprendere se si considera che l'individualismo integrale di Leoni risulti ben poco in sintonia con la cultura europea del suo tempo, mentre al contrario appare molto vicino alla tradizione politica e civile degli Stati Uniti e soprattutto delle sue correnti libertarie. Il liberalismo dell'autore di *Freedom and Law* è pervaso da quella cultura anglosassone che egli seppe con il massimo interesse assimilare in profondità grazie all'intensa frequentazione di alcuni tra i maggiori studiosi di quell'universo intellettuale. In particolare, egli seguì sempre con grande fervore i protagonisti della Scuola Austriaca (Mises e, soprattutto, Hayek) che – anche se europei – proprio in America hanno dato alcuni dei loro maggiori contributi e in quel contesto hanno trovato folte schiere di allievi. Bisogna mettere in evidenza che differente sarebbe stato il percorso intellettuale di Leoni senza la *Mont Pèlerin Society*, attraverso i cui convegni egli ebbe l'opportunità di entrare in contatto con studiosi e scuole di pensiero quanto mai estranei al clima dominante nell'Italia di allora. Il suo liberalismo è molto diverso, per non dire agli antipodi, da quei liberalismi di ispirazione crociana o gobettiana che in Italia, e per lunghi anni, sono stati intesi come i soli esistenti. La crisi della cultura liberale italiana deve infatti molto al disinteresse calato attorno agli studi del filosofo torinese; come non poco deve al fatto che essa si sia chiusa all'apporto di pensatori come Karl R. Popper.

Per alcuni decenni il pensiero di Leoni ha continuato a vivere – fuori dei nostri confini – grazie alle iniziative, ai libri e agli articoli dei suoi amici americani e, oltre a loro, all’interesse che i suoi lavori hanno saputo suscitare nelle nuove generazioni di studiosi liberali. A partire dalla metà degli anni Novanta, però, la situazione è cambiata grazie alla pubblicazione in lingua italiana di alcune delle sue opere, attraverso la quale studiosi di vario orientamento sono tornati a riflettere sulle pagine del giurista torinese. In questo senso è interessante rilevare che perfino studiosi lontani dalle posizioni liberali e libertarie di Leoni avvertono sempre più il carattere innovativo del suo pensiero.

Uno dei maggiori meriti di Leoni è quello di avere contribuito a fare chiarezza su alcuni temi, come la distinzione tra liberalismo e liberismo riuscendo a mostrare come tale contrapposizione, fondata sulla separazione tra liberalismo etico – politico e liberalismo economico, sia inconsistente. Anzitutto perché la maggior parte delle istituzioni sociali – come il linguaggio, l’etica, il diritto, lo Stato, il mercato, i prezzi, etc. – non sono tanto l’esito di un progetto deliberato o di un contratto, quanto il risultato non intenzionale di azioni umane che, nel loro tendere al conseguimento di fini soggettivi, si incontrano (e si scontrano) con altre azioni umane dotate delle medesime caratteristiche, dando vita situazioni nuove e impreviste che finiscono per configurarsi come punti di riferimento per quanti si propongono il conseguimento di finalità analoghe. Altre confusioni che gravano sulla cultura italiana sono quella relativa alla relazione tra diritto e mercato (che spesso viene intesa come contrapposizione), e quella inerente l’attribuzione di una finalità etica allo Stato. La mitizzazione dello Stato come produttore di ordine tramite la legislazione e la pianificazione economico – sociale non è soltanto uno dei temi sui quali si concentra l’opera di Leoni, mostrandone le

debolezze teoriche e i rischi politici, ma anche un tema estremamente attuale. Ad essa è necessario far riferimento per cogliere le ragioni che stanno alla base della contrapposizione tra la tradizione liberal e la tradizione del liberalismo classico. Più che una differenza di obiettivi sociali a distinguere le due sono i mezzi mediante i quali conseguirli. Mentre un liberal tenta di subordinare la politica al raggiungimento di finalità etiche (giustizia sociale), e pertanto non appare eccessivamente preoccupato del fatto che il loro conseguimento avrà come conseguenza più o meno prevista un incremento del potere politico, un liberale classico valuterà la realizzabilità dei fini alla luce di tale possibile incremento. La differenza non è da poco, e serve a anche a dare misura di quelli che sono gli assiomi fondamentali della tradizione liberale classica: vale a dire la difesa intransigente della libertà individuale.

Come detto in precedenza, cruciale è stato, da parte del giurista torinese, il rapporto avuto con Hayek insieme al quale (unito ad altri economisti e filosofi politici di spicco) ha contribuito a rivitalizzare la tradizione liberale. Ciò è confermato dal fatto che *La libertà e la legge* si colloca a pieno titolo accanto a *The Constitution of Liberty* di Hayek: tra le tesi sostenute da Leoni, oltre a quella di analogia tra pianificazione e legislazione, e tra mercato e *rule of law*, è anche l'assimilazione di quest'ultima al medesimo processo di evoluzione sociale spontanea che include il diritto, il linguaggio, la religione. A fondamento del liberalismo vi è quindi un unico enunciato teorico il quale può configurarsi diversamente a seconda della prospettiva nella quale viene indagato. A caratterizzare il liberalismo, infatti, non è tanto il suo oscillare tra una concezione positiva o negativa della libertà, quanto il problema del potere, del suo controllo e della sua auspicabile riduzione. Possono essere definite liberali solo le soluzioni che, direttamente o

indirettamente, si approssimano all'obiettivo di quella riduzione del potere politico statale che schiude nuovi orizzonti alla libertà individuale. In tal modo il liberalismo passa da una posizione di difesa e di contenimento, ad una posizione di attacco dei miti socialistici e interventistici.

La soluzione verso la quale, pur muovendo da diversi assunti teorici, si indirizzavano Hayek e Leoni aveva bisogno di tempo e di affermarsi, anche perché, come sappiamo, doveva incontrare resistenze significative da parte degli stessi pensatori liberali. Essa, oltre che con l'egemonia della cultura socialista, interventista, col generico " progressivismo ", e con l'avversità delle Chiese cristiane nei confronti del liberalismo e del mercato, doveva ancora vincere una battaglia di idee contro l'influenza, allora quanto mai attiva e vasta, del pensiero di Joseph A. Schumpeter, di Hans Kelsen, ed infine contro la credenza che solo l'applicazione del cosiddetto " metodo scientifico " avrebbe potuto risolvere i problemi delle scienze sociali.

Il problema di Leoni è quello della formulazione di una teoria generale del diritto che tenga conto dei pericoli ai quali l'esperienza di un potere legislativo privo di limiti costituzionali (e prodotto da maggioranze politiche) avrebbe esposto le libertà individuali nelle società occidentali. I contributi di Leoni e Hayek vertono sul tema della *rule of law*, indagando sulle conseguenze negative che sono derivate dall'aver abbandonato tale orizzonte problematico a favore di una concezione del diritto inteso come produzione legislativa. Il problema principale appare quindi la denuncia della minaccia che l'interventismo statale, esprimendosi tramite la legislazione e la pianificazione economica, rappresenta per la libertà individuale. Da qui la riproposizione dell'antagonismo tra libertà individuale e potere statale, tra società e

Stato, in un momento storico in cui era diffusa e solida la credenza che bastasse fondare il concetto di sovranità sul concetto di democrazia per rendere superflue le apprensioni circa i pericoli che un potere statale illimitato avrebbe potuto rappresentare per il mantenimento delle libertà individuali. La convinzione che l'attribuzione allo Stato di sempre più vaste competenze in materia economica, giuridica, sociale, e politica avrebbe potuto contribuire in maniera decisiva alla soluzione dei problemi sociali che la tradizione liberale non sembrava più in grado di risolvere, aveva infatti il proprio fondamento nella credenza che la via maestra per raggiungere tale obiettivo fosse quella di indurre gli individui a comportarsi nel modo auspicato tramite disposizioni legislative.

In tal maniera, si realizzava un'egemonia del diritto pubblico sul diritto privato che avrebbe finito per trasformare il diritto da un insieme di norme di comportamento aventi carattere generale ed astratto, in un complesso di direttive a cui fondamento non sarebbero state la certezza del diritto e la prevedibilità dei comportamenti individuali, indispensabili per l'esistenza di un ordine, ma la desiderabilità di certi comportamenti per raggiungere gli obiettivi che una maggioranza politica avesse ritenuto giusti. Si trattava, e Leoni ed Hayek furono tra i primi e fra i pochi, a rendersene conto, della fine di una tradizione politica che si voleva spacciare per il suo compimento. Di qui la loro difesa costante della tradizione della *rule of law*, e la denuncia dei possibili pericoli ai quali si sarebbe andati incontro abbandonandola.

Il capolavoro leoniano *La libertà e la legge* è pervaso dalla preoccupazione per le sorti della libertà in un'epoca che vede incontrollato aumento della legislazione, tanto da concepire il diritto esclusivamente come atto di produzione legislativa affidata ai

rappresentanti del popolo sovrano. Di rilievo sono le apprensioni legate all'incremento del potere dei legislatori e, di conseguenza, il problema dell'inflazione legislativa visto nei suoi riflessi sulla certezza del diritto. Leoni cerca quindi di mettere in evidenza l'irrazionale fede nella democrazia rappresentativa intesa come fonte di un diritto che può assumere connotati diversi a seconda del mutare delle maggioranze e degli accordi dei partiti politici e dei gruppi sociali che li esprimono. Movendo dalla critica della tendenza a far dipendere la creazione del diritto dalla rappresentanza politica Leoni giunge alla sua tesi più importante che può essere riassunta nell'affermazione secondo la quale, al pari della libertà individuale, “ nessun libero mercato è veramente compatibile con un processo di legislazione centralizzato da parte di autorità ”. Quindi, “ se ammettiamo che la libertà individuale negli affari, cioè il libero mercato, è uno dei caratteri essenziali della libertà politica concepita come assenza da costrizioni esercitate da altri, autorità comprese, dobbiamo anche concludere che la legislazione in questioni di vita privata è fondamentalmente incompatibile con la libertà individuale ”. Da qui scaturisce la difesa della *rule of law* – studiata nella sua genesi storica nel pensiero greco e romano, e nei più recenti dibattiti, soffermandosi sulle interpretazioni di Hayek e non solo – intesa come parte di una tradizione politica che si fonda sulla convinzione che le istituzioni giuridiche siano il prodotto di un processo sociale e culturale che assurge a sistema giuridico tramite l'opera dei giureconsulti, e che può trovare espressione in codici promulgati dal potere politico. In questo modo le istituzioni sociali si configurano come strumenti per consentire una libera e prevedibile dinamica tra le finalità individuali, e in questa prospettiva il ruolo dello Stato è ristretto a quello di garante di tale dinamica. Storicamente e filosoficamente, tale tradizione di pensiero

era nata in opposizione alla concezione dello Stato come supremo ordinatore della sfera sociale e alla credenza che il presunto dominio che le passioni esercitavano sulla razionalità individuale, e quindi sul suo agire, avrebbe reso impossibile la spontanea formazione di un ordine. La soluzione del problema dell'ordine politico tramite la pianificazione e un incremento della legislazione è dunque espressione di un modo di risolvere il problema dell'ordine politico che si contrappone a quello del liberalismo promosso sia da Leoni che da Hayek. E poiché si tratta di due soluzioni inconciliabili, non si può intendere l'interventismo statale come il compimento del liberalismo. Ma in uno Stato che unisce il potere politico al potere economico non sarà neanche possibile mantenere le libertà individuali che fanno ormai parte di un irrinunciabile patrimonio ideale. Hayek e Leoni intendevano appunto ribadire tale impossibilità.

C'è da rilevare, però, che Leoni si è spinto più avanti di molti altri studiosi, compreso lo stesso Hayek. Il paragone tra legislazione e pianificazione da una parte, e tra *rule of law* e mercato dall'altra, pur non destando sorpresa nella prospettiva della Scuola Austriaca, è tuttavia illuminante, in quanto consente di mettere a fuoco il problema del liberalismo in una maniera più immediata di quanto non consentano di fare le argomentazioni hayekiane, le quali, nella diversa dimensione del trattato filosofico – politico, perdono forza polemica, forza polemica che viene costantemente mantenuta, senza mettere da parte il carattere scientifico dell'opera, in *La libertà e la legge*.

Ad ogni modo, il problema che Leoni e Hayek si pongono è infatti quello di riflettere sulla tradizione giuridica del liberalismo al fine di trarre argomenti per consentirne una miglior difesa di contro alle due idee che in quegli anni, nel mondo occidentale, apparivano trionfanti: l'idea di pianificazione economica, e l'idea di legislazione come

strumento per realizzare il processo di democratizzazione e la “ giustizia sociale ”. Nell’instituire il paragone tra pianificazione e legislazione, Leoni si basa su un’argomentazione molto diretta. Entrambe sono concepite come tentativi di eliminare il processo di formazione spontanea delle istituzioni sociali (diritto, mercato, etc) e le regole di condotta generali ed astratte (aventi il fine di rendere prevedibile il comportamento degli attori sociali, compreso lo Stato) che consentono la realizzazione dei fini individuali; e come tentativi di collocare al loro posto una serie di norme di comportamento e di disposizioni atte a conseguire i fini che i pianificatori e i legislatori ritengono debbano essere perseguiti. Tali disposizioni impongono quindi dei comportamenti che prevalgono sulla libertà e la riconoscono non nel suo naturale, autonomo ed universale valore, ma in quanto conforme alle finalità sociali della pianificazione e della legislazione. L’argomentazione di Leoni contro il prevalere di tali ideologie, entrambe frutto di quella tradizione di pensiero che Hayek definirebbe con i termini “ scientismo ” e “ razionalismo costruttivistico ”, ha due principali riferimenti. Il primo è costituito dalla critica austriaca alla teoria della pianificazione economica, con la quale si mette in evidenza l’impossibilità di possedere e di accentrare la sterminata mole di informazioni necessarie per far funzionare un tale sistema e per mantenerlo dinamico. Il secondo ha il proprio punto di riferimento nelle critiche che Leoni aveva rivolto alla filosofia giuridica kelseniana, e nella definizione del diritto come “ pretesa ”, la quale ha una stretta connessione con la sua concezione della *rule of law*. Tale argomentazione in quegli anni poteva sembrare bizzarra e ciò avveniva perché i presupposti economico – filosofici della Scuola Austriaca erano poco noti a causa dell’ostracismo decretato dalla egemone cultura marxista, interventista e liberal. Attualmente, a distanza

di trent'anni, il concetto di pianificazione economica socialista e il concetto stesso di socialismo sembrano appartenere ad un passato remoto. Si potrebbe pensare quindi che il pensiero di Leoni ed Hayek abbia conquistato numerose menti, se non ci si accorgesse che, nonostante tutto, la legislazione resiste fortemente. Leoni ed Hayek hanno conseguito sicuramente lo scopo di modificare la generale tendenza della cultura occidentale e, seppure non abbiano raggiunto completamente il loro fine, hanno avuto il merito di fornire alla tradizione liberale gli strumenti atti a rendere possibile, in quegli anni, una resistenza che sarebbe divenuta negli anni Settanta il presupposto per una rinascita, parallelamente alla crisi della filosofia keynesiana. Come detto finora, quindi, la problematica di Leoni presenta molte affinità con quella della Scuola Austriaca e di Hayek in particolare; e ignorare tale affinità può portare a non comprendere appieno il suo orizzonte culturale. La posizione di del filosofo torinese si palesa nel momento in cui egli afferma che “ il problema della libertà politica come indipendenza dalla coercizione non può risolversi, nella quasi totalità delle comunità politiche, senza risolvere nel contempo il problema della libertà di mercato come indipendenza da quella miriade di coercizioni che ogni organizzazione statale negatrice della libertà di mercato, comporta ”. L'influenza della Scuola Austriaca su Leoni può essere fatta decorrere dal 1950, anno in cui egli recensisce alcuni volumi di Hayek e di Mises. Egli tratta i temi comuni alla tradizione liberale, temi nei quali Hayek e lo stesso Leoni si collocano pienamente: vale a dire i temi propri della concezione del diritto come norma di condotta e non come norma di organizzazione. Il comune orizzonte problematico resta infatti quello della preminenza della società sullo Stato. Di particolare rilevanza è però lo sviluppo del tema della nascita “irriflessa” del diritto e della

gran parte delle istituzioni sociali. Tanto che si può affermare che essa sia il tentativo più compiuto di sviluppare la tradizione austriaca nel campo della teoria del diritto.

Ovviamente tutto ciò non significa che la problematica filosofico – politica ed economica di Leoni debba o possa essere ridotta a quella della Scuola Austriaca, ma tali riferimenti servono a mettere in luce come la prospettiva teorica entro la quale si muove la sua riflessione sia quella dell’analogia tra atti giuridici ed atti economici. L’affinità esistente fra Leoni e la Scuola Austriaca non riguarda solo la comune problematica filosofica, ma anche il modo in cui vengono affrontate le tematiche specifiche. Tra queste, una trattazione a parte merita la valutazione fortemente critica del pensiero e dell’influenza di Kelsen, tanto che si può sostenere che uno dei temi fondamentali affrontati da Leoni filosofo del diritto sia proprio la critica della teoria della produzione legislativa del diritto. Tale avversione è desumibile dalla tesi secondo cui esiste un’analogia tra economia di mercato e diritto da una parte, e tra economia pianificata e legislazione dall’altra parte. La critica in questione è relativa al processo di formazione del diritto mediante legislazione, ed una formulazione della *rule of law* fatta in modo da tener conto di questo punto di vista critico. È deducibile che in Italia il filosofo torinese sia stato il più autorevole oppositore di Kelsen e dell’influenza che le sue tesi andavano acquistando: il positivismo giuridico kelseniano era, infatti, parte integrante di un tentativo di fondare una cultura giuridico – politica liberale, e la scomparsa di Leoni ebbe l’effetto di privare quest’ultima di una voce forte. Ad ogni modo, il fine principale di tale critica, soprattutto alla luce di “ taluni eventi della storia recente ”, consiste nel fatto che l’ “ identificazione kelseniana del diritto col diritto positivo e lo stesso concetto di diritto positivo sono diventati alquanto

problematici ”. Essi infatti, appaiono fondati “ su concetti, come quello di creazione ad opera delle autorità legittime, che non sono in realtà affatto chiari, e che non diventano più comprensibili per il fatto che nella dottrina kelseniana essi vengono assunti come evidenti ”. Leoni presenta la sua concezione del diritto come pretesa e la contrappone nettamente alla dottrina kelseniana che riduceva il concetto di “ diritto ” a quello di “norma”. La sostituzione del concetto di obbligo con quello di pretesa ha anzitutto un significato filosofico – politico in quanto è la dichiarazione della impossibilità della convivenza della tradizione liberale del diritto (fondata sulla *rule of law*) col normativismo kelseniano. Leoni mostra così come a dar vita ad un ordine giuridico non è l’obbligatorietà del comportamento degli individui di fronte a norme di produzione legislativa, ma lo scambio di soggettive pretese individuali. Per Leoni, esiste “ una evidente analogia tra gli atti comunemente ritenuti giuridici e quelli comunemente considerati economici ”, ed egli si riferisce al tipo di economia per la quale “ la domanda precede logicamente l’offerta ” e per la quale “ il bene offerto potrà diventare oggetto di scambio soltanto se verrà effettivamente domandato ”. Ci troviamo in realtà di fronte ad un’applicazione al campo del diritto della teoria dei valori soggettivi elaborata dagli economisti austriaci. Ed è lo stesso Leoni ad aggiungere: “chi pretende sul piano giuridico si trova in una situazione di fatto analoga a quella di chi domanda un bene sul piano economico: in entrambi i casi, chi domanda e, rispettivamente, chi pretende, dà una valutazione positiva, in termini di interesse proprio dei beni e rispettivamente dei comportamenti domandati o pretesi ”. In tal modo Leoni giunge anche ad una definizione di diritto: “ il concetto cui sembra riducibile il concetto di diritto è quello che potrebbe definirsi la richiesta di un comportamento altrui corrispondente ad un nostro interesse e

considerato inoltre come probabile – e comunque più probabile di altri – nell’ambito della convivenza organizzata cui apparteniamo entrambi (noi e la persona il cui comportamento è oggetto di pretesa), nonché, in ogni caso, come determinabile mediante un nostro intervento (presso tale persona o presso altre) in base ad un potere di cui noi, che formuliamo la richiesta, ci consideriamo dotati”. Leoni vede il diritto scaturire da “ una continua serie di tentativi, che gli individui compiono quando pretendono un comportamento altrui. Ogni individuo può avere un’idea rudimentale dei comportamenti probabili degli altri individui, e della connessione in cui questi comportamenti si trovano con i propri: la pretesa di ogni individuo contiene, l’idea di un intero “ ordinamento giuridico ” (inteso come convergenza o come scambio, e comunque come connessione di pretese) che può coincidere, o meno, con le idee analoghe contenute *in nuce* nelle pretese altrui”. L’analogia col processo economico è qui palese: come l’ordine del mercato è il risultato degli infiniti tentativi individuali di trovare equilibrio tra domanda e offerta di beni e servizi, così il diritto sarà il risultato di uno scambio di pretese che alla fine dà vita ad un ordine fondato sulla prevedibilità dei comportamenti. Ciò che muove gli individui ad entrare in rapporti con altri individui è quindi il fatto che scambiando beni, servizi e pretese, appare possibile superare la naturale limitatezza di questi ultimi di fronte all’illimitatezza dei desideri individuali. Nell’ambito di questa serie infinita di atti di scambio che danno vita alle molteplici istituzioni della vita sociale, il diritto si configura così come “ una continua serie di tentativi, che gli individui compiono quando pretendono un comportamento altrui, e si affidano al proprio potere di determinare quel comportamento, qualora esso non si determini in modo spontaneo”. Ma a suo fondamento sono la spontaneità e la prevedibilità dei

comportamenti; ciò significa che lo scambio funziona se tutti i partecipanti sono soggetti alle medesime e note regole e se a nessuno è dato il potere di mutarle senza il consenso degli altri. Movendo dal concetto di scambio quale formulato nell'economia " austriaca ", il giurista torinese giunge ad una teorizzazione originale dei concetti di diritto, di Stato e di potere; ognuno di essi è pervaso dall'impronta della teoria del valore soggettivo, come ne è pervaso il concetto di " pretesa ".

Aspetti di natura politica

Di fronte ai problemi considerati sin qui, l'insegnamento di Leoni è che la crisi dei sistemi democratico – liberali non può essere risolta in maniera semplicistica sottoponendoli ad opportune cure di “ ingegneria costituzionale ”. Ma la parte più attuale della sua riflessione concerne il ruolo stesso della politica se è bene che i politici non producano legislazione e che non dirigano l'economia. Nella previsione di Leoni dei pericoli ai quali lo sviluppo dello Stato democratico (che aveva i propri fondamenti ideologici nell'idea di legislazione, di interventismo economico e di giustizia sociale) avrebbe esposto la libertà individuale, e nella sua critica delle realizzazioni di tale Stato, non è quindi da vedere il desiderio di tornare ad un universo politico privo di una rappresentanza. Sarebbe da vedere invece l'indicazione di una via alternativa a quella fin qui seguita. Di contro alla prevalente tendenza ad immaginare la società come un insieme che deve essere ordinato, Leoni riafferma la fiducia che la società possa spontaneamente produrre un ordine fondato sulla prevedibilità dei comportamenti. Ma contemporaneamente ritiene anche che tale ordine non possa derivare da un meccanismo elettorale che faccia prevalere l'associazione di volontà individuali che raggiunge la maggioranza, lasciando soccombere le minoranze. La sua riflessione tende anzi a configurare un sistema politico nel quale i soprusi delle maggioranze non siano possibili. In questa prospettiva sovviene ancora una volta l'esempio del mercato, il quale consente un varietà di scelte molto più vasta di quella consentita dalla politica, e nel quale, “ l'individuo non viene mai posto nella posizione propria del membro di una minoranza dissenziente e costretto ad accettare un risultato contrario

alle preferenze da lui espresse”. L’autore di *La libertà e la legge*, grazie agli studi di Hayek e della Scuola Austriaca, ha interpretato il presente come il risultato di uno spostamento dell’attenzione – nel campo della filosofia politica, dalla società allo Stato; nel campo dell’economia, dalla micro alla macroeconomia; nel campo del diritto, dal diritto privato al diritto pubblico – generato dall’aver riposto infondate speranze nelle doti morali dell’uomo e nelle possibilità della ragione e della conoscenza. La caduta del mito del socialismo e delle sue realizzazioni politiche non può essere sbrigativamente ed erroneamente liquidata affermando la superiorità del modello democratico occidentale. Tale modello, infatti, contiene, sia pur in minore misura, difetti analoghi al socialismo, difetti che sono mitigati solo dall’esistenza del mercato. Il problema urgente è quello della compatibilità tra sistema di mercato e intervento dello Stato che distribuisca risorse apparentemente sulla base di motivazioni etiche, ma in realtà sulla base di uno scambio con voti. Oltre alla corruzione della vita politica, ciò introduce infatti fattori di destabilizzazione del quadro politico poiché fa dipendere lo status sociale ed economico non dalle richieste dei consumatori, ma dalla forza elettorale. Se nel mercato – che è essenzialmente un processo di informazione basato sulle esigenze individuali – si introducono informazioni false, ciò avrà come conseguenza non solo l’imprevedibilità delle azioni individuali, ma anche l’inefficienza del sistema di scambio delle informazioni che avrebbe dovuto produrre le risorse utilizzabili per “ fini sociali ”. In altre parole il mercato non può essere lo strumento della politica, e ancor meno di una politica volta alla realizzazione di un fine etico come quello della cosiddetta “ giustizia sociale ” o del “ bene comune ”. L’interventismo statale non può avere una giustificazione etica, e tantomeno una giustificazione economica.

Così Leoni affronta il problema dei rischi che un'estensione illimitata della legislazione avrebbe fatto correre alla libertà individuale e all'esigenza, essenziale per il mantenimento di un ordine politico liberale, della certezza del diritto. La prevedibilità dei comportamenti e la certezza del diritto si configurano così come fondamentali per tale tipo di ordine politico. Esso non potrebbe infatti reggersi sulla legislazione intesa come insieme di norme dispositive che il legislatore – politico può cambiare, ma deve fondarsi sulla permanenza nel tempo di regole giuridiche spontaneamente prodotte dall'azione individuale.

Come detto sopra, la posizione di Leoni è confermata dall'approccio che egli adotta nei confronti del pensiero di Kelsen: quest'ultimo riconduce la norma giuridica alla sanzione, dimostrando di essere incapace di cogliere il diritto nella sua dimensione più corrente e consueta. All'interno della teoria normativista il diritto finisce per essere identificato con ciò che invece è talora negato, così da implicare necessariamente un'azione repressiva. La critica leoniana nei confronti di questa impostazione è molto forte ed è atta a riconoscere, al contrario, il diritto nel suo volto ordinario: più in quanto momento della vita sociale che in quanto espressione di una volontà politica e punitiva. La sua teoria della pretesa individuale come momento originario della vita giuridica, e condizione fondamentale di ogni ordinamento legale inteso nella sua complessità, vuole offrire un'alternativa completamente nuova rispetto alla tesi kelseniana. La posizione di Leoni per il diritto come pretesa implica ovviamente una scelta di campo in senso liberale. Non si può infatti immaginare "una situazione nella quale gli individui che esercitano determinate pretese ritengono di avere il potere di esercitarle e, quindi, di determinare i comportamenti corrispondenti senza riferimento al fatto che in questa società ci sia ad esempio un detentore

monopolistico della forze fisica”. L’ordine giuridico delle pretese prescinde quindi completamente dallo Stato e dunque “dall’idea del monopolio della forza”. Alcuni studiosi hanno fatto notare come dall’opposizione tra Leoni e Kelsen possa emergere una questione cruciale per gran parte della modernità occidentale, la quale tende a fare dell’obbligazione politica la condizione necessaria perché si abbia una società civile identificata con la democrazia di tipo rappresentativo. Al contrario Leoni mostra come gli ordini giuridici possano essere fondati non necessariamente sull’obbligatorietà del comportamento degli individui di fronte al potere o alle norme prodotte dalla legislazione, ma anche sullo scambio di pretese individuali e soggettive, che corrispondano quindi all’espletamento della libertà individuale. È importante rilevare come a Leoni stia a cuore non tanto il punto di vista tecnico – giuridico quanto il punto di vista dell’uomo comune. La direzione interpretativa leoniana ci porta quindi verso un’alternativa giuridica del tutto diversa da quella del positivismo, poiché l’attenzione si sposta dalla dimensione statica della norma a quella dinamica dei comportamenti. È questo uno dei punti che aiuta a cogliere quanto Leoni abbia fatto riferimento alle elaborazioni della Scuola Austriaca e quanto egli abbia assorbito la lezione dei grandi economisti della tradizione mengeriana.

La fissità del normativismo ha forti somiglianze con gli schemi economici contro cui gli economisti austriaci hanno elaborato le loro tesi: quel modello walrasiano dell’equilibrio generale che è alla base dell’intera tradizione neoclassica e su cui pure si sono sviluppate le macroeconomia e l’econometria novecentesche, con la loro illusione di poter spiegare la complessità delle interazioni economiche utilizzando strumenti matematici. La contrapposizione esistente tra Leoni e Kelsen è

la medesima: lo studioso torinese muove, infatti, dall'intenzionalità degli attori sociali, mentre il positivismo giuridico kelseniano considera l'ordinamento come dato in qualche modo stabile. La supposta certezza delle regole (identificata da Hayek con il termine *legislation*) è per Leoni solo di breve termine. Egli contrasta il positivismo mettendo in evidenza come non vi possa essere stabilità normativa quando un'assemblea è in condizione di modificare costantemente la situazione e, in tal modo, stravolgere i progetti (imprenditoriali) dei singoli. Relativamente all'idea di certezza del positivismo giuridico, l'autore di *Freedom and law* sostiene che nell'ambito della legislazione statale si può al massimo essere certi per quanto riguarda il contenuto letterale di ogni norma in un dato momento, ma non si è mai certi che in un prossimo futuro (sia esso immediato o meno) ci sarà la stessa regola di oggi. Attribuire ad un gruppo di uomini la facoltà di poter creare leggi, in altre parole, espone la società intera all'arbitrio dei legislatori e avvia un processo di produzione normativa che toglie ogni possibilità di fare progetti e previsioni.

Leoni afferma: “ Tutti sanno cosa accade sul continente europeo nel diciannovesimo secolo. Tutti i paesi adottarono codici e costituzioni scritte, accettando l'idea che formule articolate con precisione potevano proteggere la gente dagli abusi di tutti i tiranni possibili ”. Inevitabilmente si è assistito all'attribuzione alla classe politica di un potere che mai essa in passato aveva detenuto. Quindi, avere leggi scritte significa necessariamente avere scrittori di leggi: “ Il processo legislativo non è qualcosa che avviene una volta per tutte, ha luogo ogni giorno ed è continuamente in corso ”. Nessuno può sapere quanto resterà in vigore una legge e questo toglie ogni certezza ai progetti individuali dei singoli attori. È naturale che la conseguenza di tutto ciò, nell'ambito

dell'orizzonte legislativo, sia la certezza solo di breve termine: poiché non vi è alcuna garanzia che le regole vigenti non possano essere rapidamente modificate dagli stessi che le hanno promulgate o da coloro che successivamente hanno preso il loro posto. Per Leoni, il problema è che le norme migliori producono effetti positivi solo nel lungo termine, ed elemento ancor più drammatico è che nelle democrazie contemporanee, la giustizia venga identificata con il punto di vista della maggioranza. Anche senza aderire ad una prospettiva di stampo giusnaturalistico, il filosofo torinese mostra di non sottovalutare i rischi del costruttivismo democratico, che giunge a far coincidere la giustizia con la legalità, e quest'ultima con l'opinione maggioritaria. Da qui nasce l'esigenza di elaborare una teoria del diritto formulata razionalmente, che rigetti l'atteggiamento dei giuristi contemporanei, che rinunciano a riflettere criticamente: “ mentre il giurista positivo si accontenta dei avere un punto di vista di partenza che non discute, che è costituito dalle proposizioni normative emananti direttamente o indirettamente dal potere politico, il filosofo del diritto non può contentarsi di questo punto di partenza ”. Il positivismo giuridico kelseniano muove dalla constatazione che si è sempre e in primo luogo in un mondo di regole. In un tale quadro teorico, non esiste un interrogativo sull'origine del diritto, poiché muove dall'idea che ogni uomo si trova necessariamente in un ordine normativo, il quale dà forma alla nostra esistenza. Tale positivismo giuridico, come sostiene Leoni, antepone palesemente la validità della norma alla sua efficacia, ammettendo una configurazione del mondo delle regole giuridiche coincidente con la società quale realtà compiuta, mentre il giurista torinese fonda la propria posizione sull'individuo singolo al fine di cogliere, per mezzo dell'azione umana, la genesi stessa di ogni norma. Prendendo atto di una successiva e

maggior accettazione del giusnaturalismo da parte di Leoni, si può giungere ad affermare che le limitazioni, di varia natura, della libertà individuale che si sono manifestate negli ultimi decenni hanno avuto origine dalla dissoluzione del diritto naturale, che ha appunto aperto la strada alle limitazioni in questione; lo stesso autore afferma in *Freedom and law* che “ in tutti gli ordinamenti politici contemporanei ci sono assai più legislazione, assai più decisioni collettive, assai più scelte rigide, e assai meno “ leggi scritte su tavole viventi ”, assai meno decisioni individuali, assai meno scelte libere di quanto sarebbe necessario per conservare la libertà individuale di scelta ”.

Considerando l’attenzione verso il diritto naturale di Greci e Romani, è facile comprendere come lo studioso italiano, nel difendere le ragioni della libertà individuale, non abbia grandi difficoltà a rigettare non solo il modo moderno e statalista di concepire il diritto, ma anche l’idea stessa che vedrebbe nello Stato di diritto e nella democrazia il compimento della storia politica e sociale dell’umanità. Così, quando Leoni sottolinea che “concepire il diritto come emanazione del potere politico è un atteggiamento moderno”, si rende disposto a mettere in discussione la lunga serie di dogmi politici affermatasi negli ultimi due secoli, rifiutando di adattarsi alle parole d’ordine in circolazione e alla loro logica illiberale.

Nel pensiero leoniano bisogna, a questo punto, mettere in evidenza il particolare revisionismo storico che ha dato al giurista italiano autonomia teorica e originalità. Condizione essenziale per la formulazione del proprio modello è la considerazione del modo in cui il diritto si forma spontaneamente nel mondo inglese e americano, modello che egli presenta come alternativo alla legislazione. Egli immagina un nuovo modo di far nascere il diritto e giunge a sganciare l’ordine

giuridico da ogni rapporto necessario con la statualità, prospettando una realtà ben più liberale. I riferimenti alla realtà medievale hanno ovviamente intenti ben precisi poiché, considerando in particolare la realtà medievale inglese, vi è da parte dello studioso italiano la tendenza di valorizzare quanto vi era di liberale in un passato che talvolta è stato trascurato senza essere compreso appieno. Egli si interessa, in effetti, a tutte quelle forme d'interazione sociale e organizzazione giuridica che, nei secoli scorsi, regolavano la vita associata senza necessariamente ricorrere all'uso della coercizione. Quindi, la fedeltà ad una concezione integralmente liberale della società è costante da parte dell'autore di *La libertà e la legge*, e tale concezione viene confermata nella distinzione che egli dà tra il concetto di guerra e il concetto di società: il primo è inteso come un ordine nel quale le aspettative dei comportamenti reciproci sono totalmente incompatibili, e per tale motivo, non possono permettere lo sviluppo di alcun ordine giuridico. Tale riflessione mette in rilievo come Leoni fosse persuaso dal fatto che una società liberale è strutturalmente una società pacifica, la quale minimizza il ricorso alla coercizione e in cui il diritto (intendendo con esso sempre diritto privato) pone evidenti ostacoli all'aspirazione a voler dominare gli altri e imporre la propria volontà.

Riprendendo in considerazione l'influenza che i “ maestri ” austriaci hanno avuto su Leoni, la lettura di alcune recensioni scritte da quest'ultimo ci aiuta a definire ulteriormente la sua posizione. Una delle teorie riprese è la teoria generale dell'azione umana, secondo la quale l'azione è sempre posta in essere dagli individui ed è imputabile esclusivamente a loro; pertanto l'esistenza di concetti di tipo collettivo è un grossolano errore di duplicazione della realtà. Segue un altro concetto importante che è quello relativo alla scienza economica o “ catallattica ”,

secondo la quale, data la scarsità dei mezzi, le azioni sono sempre economiche; l'unica possibile distinzione è quella fra azione economica in senso stretto, che si pone in essere in un contesto in cui è possibile usufruire dei prezzi, e azione economica in senso lato, che si svolge nel più vasto territorio delle relazioni sociali. Inoltre, Leoni ha condiviso pienamente con Hayek il concetto secondo il quale le azioni degli individui operanti sul mercato danno vita a un processo generativo di un ordine che non è intenzionalmente costruito da alcuno e che è reso possibile dalla continue correzioni che gli attori apportano alle loro decisioni economiche. Conseguenza di ciò è che, se si sopprime la proprietà privata e il mercato, viene meno il sistema dei prezzi e la sua funzione regolativa. Ispirandosi esplicitamente a Hayek, Leoni ha scritto: “ In un sistema in cui la conoscenza dei fatti rilevanti è dispersa fra molte persone, il compito di coordinare le azioni separate di persone differenti è svolto dai prezzi. La caratteristica più importante di un siffatto sistema è l'economia di conoscenza con cui esso funziona, in quanto il prezzo rappresenta una specie di simbolo, accessibile a chiunque vi abbia interesse, dello stato di relativa scarsità di una qualsiasi risorsa nell'intero sistema dei fini e dei mezzi ”. Ciò costituisce ancora una volta una forte critica nei confronti della pianificazione e dell'interventismo, esattamente perché essi, stabilendo o modificando arbitrariamente i prezzi, impediscono a questi di svolgere le loro funzione di coordinamento. Leoni ha inoltre accettato la distinzione hayekiana tra individualismo vero ed individualismo falso, collocandosi ovviamente fra i sostenitori del primo. Questo vede soprattutto nelle istituzioni il risultato inintenzionale di azioni umane intenzionali e rigetta l'idea secondo cui l'assetto istituzionale di una società può essere il risultato di una costruzione programmata, basata cioè su un piano

cosciente. Per Hayek tale idea non è affatto liberale, poiché rinuncia alla ricchezza derivante dal processo intersoggettivo, e coloro che si ispirano ad essa sono, appunto, falsi individualisti. Si è visto come la libera interazione fra io soggetti produce, dal punto di vista economico, lo scambio di beni e servizi rapportati nella proporzione che conosciamo con il nome di prezzo. La medesima situazione si verifica dal punto di vista giuridico; in tal caso vi è uno scambio di pretese le quali vengono rapportate nella proporzione che conosciamo con il nome di norma. Leoni dice: “ Nel sistema di queste pretese, le quali sorgono sempre in connessione con pretese altrui, secondo una gamma che va dalle particolari pretese di un individuo verso un altro a quelle di tutti verso tutti, può essere ravvisato appunto l’ordinamento giuridico, così come nell’incontro e nella confluenza delle domande e delle offerte si ravvisa il mercato. Le norme dette “ giuridiche ” corrispondono infatti, nel mondo delle pretese, ai prezzi di mercato; il processo della formazione delle norme appare analogo a quello della formazione dei prezzi, essendo le pretese che costituiscono l’ordinamento non soltanto compatibili, ma complementari ”. A tal proposito la comunicazione epistolare tra Hayek e Leoni rende più chiari questi concetti: “ l’idea sottostante a tale teoria è che, esattamente come c’è un mercato di beni, c’è un mercato del diritto. Le regole corrispondono ai prezzi: sono l’espressione delle condizioni richieste per lo scambio di azioni e comportamenti. E proprio come i prezzi, le regole non sono imposte, ma scoperte. Ho detto che le regole sono scoperte da una speciale categoria di persone. Ma anche questo è solo parzialmente vero. In date circostanze, ognuno può scoprire una regola: ciò accade ogni volta che avviene uno scambio di azioni, di comportamenti e altro, a certe condizioni, senza essere costretti a consultare alcuno – il novanta per cento del “ diritto vivente ” è basato su

regole più o meno spontaneamente scoperte dagli attori. Gli honorationes (giureconsulti, giuristi come scopritori del Juristenrecht, i giudici inglesi della tradizione della common law, etc.) intervengono nell'ambito di una fascia marginale di casi, in cui le condizioni per lo scambio delle azioni non sono chiare, decise o accettate ". Lo scambio produce pertanto le "condizioni" economiche (i prezzi) e giuridiche (le norme e l'ordinamento) che lo rendono possibile. Ossia: i soggetti agiscono per realizzare fini di carattere personale. E tuttavia, poiché nessuno è autosufficiente, tali fini possono essere perseguiti solo tramite cooperazione, che consiste nello scambio di mezzi. Lo scambio è reso possibile dalla "produzione", da parte degli attori coinvolti, delle "condizioni" economiche e giuridiche che definiscono le reciproche prestazioni. Hayek aveva presentato il mercato come lo strumento attraverso cui mobilitare conoscenze di tempo e di luogo largamente disperse all'interno della società e di cui i prezzi sono la sintesi, Leoni ha utilizzato la stessa idea con riferimento al diritto: le norme generate dalla libera interazione sociale sono il prodotto di una vasta mobilitazione di conoscenze individuali. Per dare conferma alla propria tesi, il filosofo torinese ha richiamato l'attenzione su alcune affermazioni di Catone il Censore: " la ragione per cui il nostro ordinamento politico è stato superiore a quello di tutti gli altri paesi sta nel fatto che gli ordinamenti politici altrui sono stati creati con l'introduzione di leggi e di istituzioni secondo l'opinione personale di individui particolari come Minosse a Creta e Licurgo a Sparta. Il nostro Stato, invece, non è frutto della creazione personale di un solo uomo, ma di moltissimi: non essendo stato fondato nell'arco di vita di un individuo, ma nel corso di una serie di secoli e di generazioni ".

Le posizioni giuridico – economiche di Hayek e Leoni

La tesi di Leoni è chiara: laddove Hayek aveva come scopo primario quello di colpire il mito del grande Pianificatore, il filosofo torinese ha invece avuto come proprio bersaglio il mito del grande Legislatore. Concependo il diritto come prodotto inintenzionale delle azioni individuali, Leoni si è inoltrato in un territorio molto vasto, nel quale è possibile ritrovare i presupposti che stanno alla base delle scienze sociali. Tali “ presupposti ” vedono nel legame sociale qualcosa di endogeno e non un vincolo imposto dal di fuori agli attori. Ne consegue che le norme sociali sono un prodotto dell’interazione e che le norme giuridiche, che sono una parte di quel continente, condividono al stessa origine. Conseguentemente, ogni azione economica è contemporaneamente azione sociale e come ha scritto Leoni “ogni atto economico è anche, di regola, un atto giuridico”, e ciò non sempre viene compreso. “ È anche paradossale che gli stessi economisti sostengano che il libero mercato possa veramente durare entro un ordinamento incentrato sulla legislazione. Il fatto è che gli economisti sono molto raramente giuristi, e viceversa, e ciò probabilmente spiega perché economia e ordinamento giuridico sono di solito analizzati separatamente e di rado messi in relazione reciproca ”. Esistono quindi tratti comuni fra l’economia pianificata e la legislazione, poiché il Pianificatore e il Legislatore, che dettano i loro imperativi economici e giuridici, sono i volti operativi della stessa idea, e cioè quella della centralizzazione. Proprio la simmetria tra l’economia di piano e la legislazione ha ovviamente alimentato la serrata e continua polemica di Leoni contro il positivismo giuridico in generale e di Kelsen in particolare. Leoni afferma: “ Nella

dogmatica giuridica le facoltà del diritto sono riferite a una certa situazione politica nella quale gli individui sono considerati insigniti di facoltà da un'autorità suprema (normalmente detentrici del monopolio della forza fisica) e quindi autorizzati ad agire in certo modo. Questa impostazione è comune fra i giuristi positivisti. In realtà la questione è molto più complessa: si può dire che l'autorità "suprema" esiste in quanto esiste una situazione di potere distribuito, che conduce alla costituzione di quest'autorità suprema". Si evince che il diritto sia "secrezione spontanea dei rapporti intersoggettivi". Farne una creazione dal nulla del legislatore equivale a capovolgere quella realtà, fino al punto di individuare la forza del diritto nella sanzione, anziché nella sua condivisa accettazione. Ammettendo la tesi di Leoni, è chiaro come sia erronea l'idea di coloro i quali pensano che lo studio del potere, inteso come "possibilità di determinare comportamenti", sia "rilevante per colui che studia la politica", ma non per chi si occupa di diritto. Il fatto è che "il campo del diritto non può essere distinto dal campo del potere". Il territorio delle pretese è in effetti "contiguo a quello dei poteri, perché chi esercita una pretesa si attribuisce il potere di esercitarla, cioè la possibilità di provocare quei comportamenti che sono oggetto della pretesa", e Leoni si è quindi posto fra coloro che hanno analizzato il potere partendo dai rapporti interindividuali, manifestando di fronte a tale scenario l'esigenza di comprendere la vera natura della libertà. Questa risulta essere soprattutto un concetto giuridico: poiché essa è concepibile solo se è radicata in un "ordinamento giuridico libero dalle interferenze arbitrarie delle autorità o di qualunque altra persona". Da tale concezione deriva la necessità di sottoporre ad una critica serrata il novero delle decisioni di tipo collettivo: "sono convinto che più riusciamo a ridurre la vasta area attualmente occupata dalle decisioni

collettive nella politica e nel diritto, con tutti i parafernali delle elezioni, della legislazione e così via, più riusciremo a stabilire uno stato di cose simile a quello che prevale nell'ambito del linguaggio, della common law, del libero mercato, della moda, del costume, etc., ove tutte le scelte individuali si adattano reciprocamente e nessuna è mai messa in minoranza. Nel nostro tempo l'estensione dell'area in cui sono ritenute necessarie, o anche convenienti, le decisioni collettive è stata grossolanamente sovrastimata, e l'area in cui gli adattamenti individuali spontanei sono stati ritenuti necessari o convenienti è stata circoscritta. Sono dell'idea che le mappe delle summenzionate aree siano da ridisegnare ". L'autore di *Freedom and law* dimostra tutta la propria diffidenza nei confronti di concezioni olistiche dello Stato quando afferma: " La nostra epoca ha partorito un grande mito: quello dello Stato concepito come realtà soprannaturale agli individui; più buona, più giusta, più potente degli individui, cui dovrebbe tendere la mano per renderli migliori ". In questo senso il principale obiettivo polemico è costituito dall'opera di Jellinek che commette l'errore di assumere la realtà dello Stato come insita nella rappresentazione psichica degli individui, e di rendere necessaria una categoria di " unità " per coglierla. Tutto ciò porta a considerare lo Stato come risultante dal complesso di rapporti psicologici interindividuali ma che si esprime unitariamente come soggetto di diritto dotato di una propria volontà. Tali teorie, che si basano sulla metafora organicistica dello Stato, sono oggetto di critica per Leoni, come lo sono anche il positivismo giuridico e il giusnaturalismo moderno. Anche il positivismo infatti considera lo Stato – ordinamento come una realtà costruita per via di " legislazione " (usando un termine hayekiano). In effetti, ad essere in discussione non è tanto la concezione secondo cui l'ordinamento è creato per via politica,

quanto le conseguenze che se ne traggono, poiché il fenomeno giuridico non assume tutta la sua compiutezza reale.

Leoni rivisita ovviamente il concetto di potere in un'ottica che sia in linea con l'espletamento della libertà di ogni individuo, partendo dall'affermazione secondo la quale, nel campo dei rapporti sociali, “ il potere è la possibilità di far corrispondere al nostro desiderio quei determinati eventi del mondo esterno che sono i comportamenti delle persone che ci ubbidiscono ”. Tale fenomeno si presenta, da una parte, con il volto dell'autorità e cioè nello stesso modo in cui si presenta quando viene ordinato qualcosa a qualcuno senza che se ne dia alcuna ragione; dall'altra, si presenta con il volto della forza e della coazione, facendo riferimento con esse non ad una forza bruta ma ai riflessi psicologici che si potrebbero avere nel caso di una reazione diretta.

Nella realtà delle sue manifestazioni concrete, il potere contiene sempre, in una qualche combinazione reciproca, entrambi questi elementi: tanto che si può parlare, con riferimento a ogni situazione sociale, di potere autorevole in quanto venga esercitato col consenso di coloro che vi sono sottoposti. Riguardo alla politica, il potere coinvolge direttamente il diritto e la legge. In questo senso lo Stato non è che un meccanismo di regolazione del potere, e non un “ super soggetto ” dotato di forza che si impone agli individui come il risultato di un accordo originario dei consociati che gli affidano la sovranità suprema. Per il filosofo torinese, come per lo stesso Hayek, è inconcepibile che lo status dei rapporti di potere nella società sia il frutto di un progetto deliberato. Contrariamente ad Hayek, tuttavia, lo studioso torinese ammette che possa esistere uno studio autonomo dei comportamenti intenzionali che originano rapporti di potere e che non possono essere completamente tenuti distinti dall'analisi dei motivi che li determinano o li condizionano, proprio

come avviene per le scelte economiche. I rapporti di potere individuabili nella realtà sono suddivisibili, secondo Leoni, in quattro specie: il rapporto sociale propriamente detto, che ha come scopo il conseguimento di obiettivi di coesistenza pacifica, quando danno vita ad azioni di compatibilità, oppure di coesistenza precaria, quando producono conflitti; il rapporto economico, nel quale si configurano azioni non solo compatibili ma anche complementari, mediante le modalità di scambio; il rapporto giuridico che contempla azioni “regolate”, sulla base di schemi e previsioni di condotta e che si esplica nei rapporti compatibili e complementari; infine il rapporto politico, strettamente legato all’azione sociale (cooperazione) e all’azione economica (scambio) in quanto implica la dinamica del potere e il concetto correlato di pretesa a base dei comportamenti complementari e compatibili. Molte delle idee portate avanti dal giurista torinese sono in linea con le teorie sostenute da Hayek. Quest’ultimo è stato il maggiore pensatore liberale del Novecento e, partendo dai suoi originari studi economici, ha attraversato l’intero territorio delle scienze sociali. In tutti i temi che egli tratta il punto focale resta il medesimo e cioè le condizioni che rendono possibile o meno la scelta individuale. Motivo per cui la libertà, da parte di Hayek, non viene mai immiserita o sminuita con l’identificazione a qualche fazione impegnata nella spartizione del potere, o ancora considerandola come qualcosa a cui rendere un formale tributo oratorio.

Hayek mette in evidenza come la società libera, che egli stesso delinea nei minimi particolari, abbia necessariamente bisogno di ciò che egli definisce *habitat normativo*: perché la libertà non è solo un concetto economico e politico ma, come già detto, è contemporaneamente concetto giuridico. Ciò è stato sempre chiaro agli esponenti della Scuola

Austriaca. Essi provenivano tutti dalla facoltà di Giurisprudenza, poiché non c'era ancora un'apposita facoltà di Economia. E Hayek, nel momento in cui ha avuto bisogno di moltiplicare i versanti della propria esplorazione ha potuto giovare di una solida preparazione, non gli è stato quindi difficile comprendere che il diritto sia il mezzo per delimitare i confini fra le azioni. Hayek fa riferimento alle parole di Savigny: “ ogni singolo rapporto giuridico ci appare come una relazione tra più persone, determinata da una regola di diritto e tale determinazione consiste nel fatto che alla volontà individuale è assegnato un campo nel quale essa domina indipendente da ogni volontà altrui ” . Ancora: “ che esseri liberi convivano i reciproci rapporti, aiutandosi gli uni gli altri, senza essere reciprocamente di impaccio nel loro sviluppo, è possibile solamente mediante il riconoscimento di una invisibile linea di confine, entro la quale la resistenza e la attività di ciascuno possa godere di uno spazio libero e sicuro. La regola, che fissa quel confine e determina questo spazio libero, è il diritto ”. Lo scopo delle norme giuridiche propriamente dette è pertanto quello di tracciare dei confini fra le azioni in maniera tale che le varie conoscenze, i differenti valori e le diverse visioni del mondo non entrino in conflitto. Ossia: l'habitat normativo della grande società deve essere composto da regole di mera condotta, vale a dire da regole che, per prevenire l'ingiustizia, si limitano a indicare quel che l'attore non deve fare e la procedura a cui lo stesso attore deve sottoporsi. Non prescrivono i contenuti delle azioni, questi vengono decisi dagli individui che agiscono. Le regole in questione, non sono quindi rivolte ad alcun individuo particolare, ma a tutti gli attori. Sono generali, astratte e vuote. Si prospetta una situazione in cui esistono dei dati noti, consistenti nelle procedure e in ciò che non deve essere fatto, e dei dati ignoti: le azioni degli individui danno valore ai dati

ignoti o vuoti, determinando importanti conseguenze. In assenza di uguaglianza davanti alla legge e senza la proprietà privata, non è possibile l'autonomia dell'azione individuale (proprio come sostenuto dallo stesso Leoni). Se vige un punto di vista privilegiato sul mondo, non ci possono essere dei fini decisi individualmente. E, se la proprietà privata viene soppressa, non abbiamo il controllo sui mezzi necessari per il conseguimento di qualunque nostro scopo, qualsiasi sia la sua natura. Come sostenuto da Hayek, “ chiunque abbia l'esclusivo controllo dei mezzi deve anche determinare quali fini debbano essere realizzati, quali valori debbano venir considerati come superiori e quali inferiori: in breve, cosa gli uomini devono credere e a che cosa aspirare ”. Si deve inoltre sottolineare che, nel caso in cui manchi l'autonomia dell'azione individuale, non ci può essere competizione e non ci può essere il sistema dei prezzi, che della prima è diretta conseguenza. Poiché l'ordine giuridico di una società libera non prescrive i contenuti dell'azione, il concetto di giustizia non può essere formulato in termini positivi, ma può solo essere sottoposto a controlli di carattere negativo. Infatti una formulazione in termini positivi postula l'affermazione di un punto di vista privilegiato sul mondo, e quindi l'accettazione di una fonte privilegiata della conoscenza; il che è in totale contraddizione con la società delineata da Hayek. In ragione del fatto che non prescrive i contenuti dell'azione, l'ordine giuridico di una società libera ha carattere astratto; e ciò lascia indeterminato l'ordine che concretamente si realizzerà. Delimitando i confini fra le azioni, esso garantisce che la compatibilità fra le azioni sarà aggiunta. Ma non può dire nulla sul tipo di iniziativa che sarà intrapresa dai singoli attori, sulla posizione sociale che occuperanno alla fine di un dato processo o sul risultato complessivo. Il bene comune che ne deriva è dato, non dalla meta

particolare, ma dall'ordine astratto, dalle regole che, consentendo la libera mobilitazione di risorse e conoscenze, incrementa la possibilità di ciascuno di raggiungere i propri fini, non in uno specifico momento, ma solo nel lungo periodo. Accade così, che la dinamica sociale diviene un vero e proprio procedimento di scoperta e ciò dà significato alla concorrenza. L'ordine astratto è lo specifico habitat della concorrenza, che è fondamentalmente un processo di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori. I punti finora esposti, permettono di capire quanto l'individualismo hayekiano si allontani, come avviene per le tesi sostenute da Leoni, dallo psicologismo della tradizione utilitaristica, da quella concezione secondo cui la natura e la psicologia umane esisterebbero anteriormente ai rapporti sociali. Un'idea del genere conduce a un individualismo falso. Nei modelli individualistici, c'è un co – adattamento delle azioni, alimentato dall'autonomia decisionale di attori che operano dentro la sfera dell'ordine astratto; al contrario, nei modelli prescrittivi il contenuto dell'azione viene dettato da una qualche autorità. L'individualismo “ vero ”, il cui mantenimento dipende dall'esistenza di uno speciale habitat normativo, può essere attaccato principalmente sotto due punti di vista, con l'apporto degli individualisti “ falsi ”, il cui psicologismo li inserisce nella schiera di coloro che presumono di poter intenzionalmente plasmare e riplasmare le regole e le istituzioni sociali. Da un lato, c'è l'interventismo economico che altera in maniera permanente il funzionamento del mercato. Dall'altro lato, c'è l'interventismo legislativo, che sostituisce il diritto con la legislazione. Dice Hayek: “ Dal momento che il valore della libertà si basa sulle opportunità che essa fornisce per azioni non previste e imprevedibili, raramente siamo in grado di apprezzare che cosa perdiamo in conseguenza di una particolare restrizione di essa. Ogni restrizione, ogni

coercizione diversa dall'implementazione di regole generali, ha per scopo il raggiungimento di qualche particolare risultato imprevedibile, ma di solito non è noto ciò che essa impedisce. Gli effetti diretti di ogni intervento sono chiaramente visibili, ma altrettanto spesso gli effetti remoti e indiretti non saranno noti e quindi verranno trascurati. Noi non saremo mai completamente a conoscenza di tutti i costi resi necessari dal perseguimento di un particolare risultato, attuato mediante tale interferenza”. Dalla sostituzione del diritto con la legislazione consegue che mutevoli maggioranze possono arbitrariamente cambiare la legge, che non è più un principio universale, ma uno strumento destinato a servire gli interessi dei gruppi di volta in volta più forti. Il diritto e la certezza del diritto spariscono e Hayek afferma: “ sebbene io creda fermamente che, se vogliamo mantenere la pace e la libertà, il governo debba essere esercitato secondo principi approvati dalla maggioranza del popolo, devo ammettere francamente che, se democrazia diviene sinonimo di governo della maggioranza dotata di potere illimitato, io non sono democratico e considero anzi un tale governo pernicioso ”.

Hayek ha una vasta conoscenza dell'universo giuridico e vede fermamente nella violazione della sovranità del diritto una continua minaccia contro la sopravvivenza e lo sviluppo della libertà.

“ Il diritto è la regola che fissa la linea di confine individuale entro cui è data alla vita e all'attività di ciascun individuo una sfera libera e sicura ”. Questo era il principio base del diritto liberale formulato da uno dei più grandi giuristi del secolo scorso. Hayek sostiene che la vita dell'uomo in società sia resa possibile dal fatto che gli individui agiscono secondo precise regole. La vicinanza con le istituzioni giuridiche ci impedisce di percepire il sottile e complesso meccanismo che delimita, attraverso norme astratte, le sfere individuali. Se tale meccanismo fosse stato

premeditatamente progettato, dovrebbe essere sicuramente considerato tra le più grandi invenzioni umane, ma ciò è non è palesemente vero. Anche in una società di animali si riscontra un tipo di delimitazione delle sfere individuali attraverso norme. Un certo grado di ordine, come risulta dagli scritti di Hayek, che impedisce lotte troppo frequenti o interferenze nella ricerca del cibo ecc., nasce spesso dal fatto che il singolo animale, quando si allontana dalla sua tana, è meno pronto a lottare. Di conseguenza, quando due animali si incontrano in un certo luogo neutro, l'uno o l'altro se ne andrà generalmente senza prove di forza. Si determina in tal modo una sfera che appartiene a ciascun individuo, non contraddistinta da un confine concreto bensì dall'osservanza di una norma – una norma che non viene conosciuta come tale ma rispettata nell'azione. L'esempio mostra in modo chiaro come tali abitudini inconsce implicino una certa astrattezza: la distanza da casa determinerà il comportamento dell'individuo nell'incontrarne un altro. In tal senso, se cercassimo di definire alcune tra le più vere abitudini sociali, parleremmo nella maggior parte dei casi di norme astratte. Che tali norme siano regolarmente osservate dall'individuo non significa che siano note all'individuo, nel senso che lo stesso potrebbe comunicarle. L'astrattezza della norma si produce nel momento in cui un individuo risponde nella medesima maniera in circostanze che di comune hanno solo qualche aspetto. Generalmente gli uomini agiscono secondo norme astratte molto prima di poterle formulare. Allo stesso tempo, il fatto che agendo si obbedisca ad una norma non significa perciò che la si debba saper scoprire e formulare mediante parole.

Hayek mette in evidenza come la natura di tali norme astratte, che noi chiamiamo “ leggi ” si mostri meglio mettendole a confronto con comandi specifici e particolari. Leggi e comandi differiscono in quanto

alle dichiarazioni di fatto, ma appartengono alla stessa categoria logica. Una norma generale a cui tutti obbediscono, al contrario di un comando propriamente detto, non presuppone necessariamente una persona che l'abbia emesso. Differisce da un comando anche per la sua generalità e per la sua astrattezza. Nella sua forma ideale, la legge si può definire come un comando dato “ una volta per sempre ”, diretto a ignoti e che fa completa astrazione dalle particolari circostanze di tempo e di luogo. Tuttavia è bene non confondere le leggi con i comandi, anche se occorre riconoscere che gradualmente le leggi si trasformano in comandi, nella misura in cui il loro contenuto diventa specifico. La differenza di fondo tra i due concetti sta nel fatto che, quando ci portiamo dai comandi alle leggi, la fonte della decisione della particolare azione si sposta progressivamente da chi emette la disposizione a chi agisce. Lo stereotipo del comando determina l'atto da compiere e non lascia al destinatario la possibilità di giovare della propria conoscenza o di eseguire le proprie preferenze. L'atto compiuto secondo tale comando serve esclusivamente agli scopi di chi l'ha emesso. Lo stereotipo della legge fornisce invece mere informazioni aggiuntive da prendere in considerazione. La più importante distinzione tra leggi generali e comandi specifici verte quindi su come gli scopi e le conoscenze che guidano una particolare azione siano distribuiti tra l'autorità e l'esecutore. In base a tali rapporti, dalla delimitazione di una sfera privata mediante norme, emergerà un diritto come quello di proprietà. Il passaggio dalla specificità e concretezza ad una maggiore generalità e astrattezza risulta essere il medesimo rilevabile nell'evoluzione che conduce dalle norme consuetudinarie alla legge. Seguendo tale filo logico, messo in rilievo dallo stesso Hayek, è possibile riscontrare, ad esempio, come confrontate con le leggi di una società che coltiva e

protegge la libertà individuale, le norme di comportamento di una società primitiva sono relativamente concrete. In effetti, non limitano semplicemente il campo in cui l'individuo può modellare la propria azione, ma spesso prescrivono specificamente come comportarsi per ottenere particolari risultati o che cosa fare in determinate circostanze e luoghi. In molte situazioni subentra la consuetudine a regolare i comportamenti, consuetudine che diventa un ostacolo solo quando il “ modo consuetudinario ” di fare qualcosa cessa di essere l'unico noto all'individuo e quando questi, per perseguire uno scopo desiderato, può pensare ad altri modi. Si deve in gran parte alla tendenza a liberarsi dei modi abituali di agire, la rinascita del bisogno di statuire espressamente o riformare le norme e ridurre le prescrizioni positive alla delimitazione, essenzialmente negativa, di una serie di azioni che non interferiscano con sfere altrui analogamente riconosciute.

Ritornando alle leggi, queste forniscono il quadro entro cui l'individuo deve muoversi con la decisione autonoma. Poiché le leggi determinano solo parte delle condizioni che le azioni dell'individuo dovranno soddisfare e poiché esse si applicano a persone sconosciute, senza preoccuparsi della maggior parte dei fatti del caso particolare, il legislatore non può prevedere quale sarà il loro effetto sui singoli individui o per quali scopi essi se ne serviranno.

Per l'individuo, sapere che talune norme sono universalmente osservate è importante, perché da ciò segue che i diversi scopi e le diverse forme di azione acquistano per lui proprietà nuove. Egli conosce le relazioni di causa ed effetto imputabili all'uomo e di cui può servirsi per tutti i fini che vuole. Gli effetti di queste leggi sulle sue azioni sono esattamente dello stesso tipo di quelle delle leggi di natura: la conoscenza di

entrambe gli permette di prevedere quali saranno le conseguenze delle sue azioni e lo aiutano a predisporre fiduciosamente i suoi piani .

Proseguendo, la concezione della libertà sotto il governo della legge si basa sull'asserzione che quando obbediamo alle leggi, intese come norme generali ed astratte stabilite senza tener conto della loro applicazione a noi, non siamo soggetti alla volontà di altri e pertanto siamo liberi. Poiché il legislatore non conosce tutti i casi individuali, a cui la legge sarà applicata, e il giudice che le applica non ha nessuna possibilità di scelta nel tirare le conclusioni, come afferma lo studioso "austriaco", si può dire che siano le leggi e non gli uomini a governare. La legge non è arbitraria proprio perché la norma è stabilita nell'ignoranza del caso particolare e nessuna volontà umana decide la coercizione usata per garantirla. Tuttavia, ciò è vero solo se per legge intendiamo le norme generali che si applicano uniformemente a tutti. Questa generalità è forse il più rilevante aspetto di quel carattere della legge che Hayek ha definito con il termine " astrattezza ". Una vera legge come non dovrebbe nominare alcunchè di particolare, così non dovrebbe indicare specificamente una persona o un gruppo di persone. L'esigenza che le norme della vera legge siano generali non significa che talvolta norme speciali non possono applicarsi alle diverse categorie sociali, se si riferiscono a caratteristiche proprie di particolari persone. Tali distinzioni non saranno arbitrarie, non assoggetteranno un gruppo alla volontà di altri, se sono ugualmente riconosciute come giustificate sia all'interno del gruppo sia fuori di esso. Non si può però negare che pure le norme generali e astratte applicabili a tutti possono a volte restringere gravemente la libertà. Ciò però è poco probabile poiché la principale garanzia è che le norme abbiano forza sia nei confronti di chi le pone sia nei confronti di tutta la società, cioè di governanti e di

governati, e che nessuno abbia il potere di accordare deroghe. L'unico terreno in cui norme generali gravemente restrittive della libertà sono state imposte è quello delle credenze religiose, poiché in alcuni contesti spesso la religione è stata il pretesto per norme fortemente oppressive. È da ricordare che, finché ci si occupa di azioni umane nei confronti di altri, non esiste altra libertà all'infuori di quella limitata dall'esistenza di norme generali. In ogni campo la libertà significa e può significare solo che quanto possiamo fare non dipenda dall'approvazione di una qualche persona o autorità e che la nostra azione può essere limitata soltanto da certe norme astratte, ugualmente applicabili a tutti. Hayek sottolinea che la " legge ", quando è un comando specifico o assume la forma di un ordine da eseguire, diventa il principale strumento di oppressione. L'equivoco su questi due concetti di legge e la caduta della credenza nel governo delle leggi, l'idea che gli uomini, emanando e ponendo in vigore le leggi nel primo significato, non attuano la loro volontà sono tra le principali cause del declino della libertà, declino favorito tanto dalla teoria giuridica quanto dalla dottrina politica. Se governare significa rendere obbedienti gli uomini alla volontà di un altro, il governo non ha un potere del genere in una società libera. Il cittadino come tale non può essere governato in tal senso e non gli si può comandare di eseguire questa o quella azione. Può sicuramente essere governato, se per governare si intende applicare norme generali, stabilite senza tener conto del caso particolare e applicabili a tutti nello stesso modo. Il motivo per assicurare a ogni individuo una sfera entro cui egli possa decidere della sua azione consiste nel permettergli il pieno uso della sua conoscenza. Ciò vuol dire che quanto gli si permette o si esige da lui dipende esclusivamente dalle circostanze che si presume egli conosca o possa accertare. La legge così formulata permette all'individuo di agire

efficacemente per le proprie finalità e in base alla propria conoscenza, che viene accresciuta dalla legge, perché questa include anche conoscenza o risultati della passata esperienza, utilizzati dagli individui quando agiscono sotto quelle norme. La collaborazione tra individui soggetti a norme comuni si basa in realtà su una sorta di condivisione della conoscenza, in cui l'individuo deve badare a circostanze particolari e la legge deve garantire che gli effetti di queste circostanze siano adattati a talune caratteristiche, generali o permanenti, della società. L'esperienza incorporata nella legge, e di cui gli individui si giovano osservandone le norme, difficilmente può essere messa in discussione, poiché in genere non è nota né a loro né ad alcun altro. Quasi tutte queste norme non sono mai state deliberatamente ideate ma si sono sviluppate attraverso un processo graduale di tentativi ed errori, nel quale l'esperienza di successive generazioni ha contribuito a renderle quel che sono. In quasi tutti i casi, nessuno quindi sa, o ha mai saputo, tutte le ragioni e le considerazioni che hanno fatto sì che una norma assumesse una particolare forma. Se non conosciamo la ragione di una particolare norma, come sovente accade, dobbiamo cercare di comprenderne la funzione generale o scopo, se vogliamo migliorarla attraverso una deliberata legislazione. Le norme in conformità alle quali i cittadini agiscono sono perciò un adattamento di tutta la società al proprio contesto e alle caratteristiche generali dei propri componenti. È probabile che l'esistenza delle norme sia dovuta semplicemente al fatto che, in un certo tipo di situazione, tra gli individui si producono facilmente attriti a proposito di quanto ciascuno ha diritto di fare; attriti che si possono evitare solo se esiste una norma che dica chiaramente quali sono i diritti di ognuno. È solo necessario che una norma nota copra un certo tipo di situazione e non ha molta importanza quale ne sia il contenuto. Che il

legislatore si limiti a porre norme generali piuttosto che comandi particolari, è conseguenza della sua necessaria ignoranza delle speciali circostanze a cui le leggi si applicano; tutto quello che può fare è fornire certi dati fissi a uso di chi deve fare piani particolari d'azione. Nel fissare solo alcune condizioni dell'azione, egli può fornire possibilità e occasioni, ma non certezze sui risultati.

Com'è evidente dagli scritti di Hayek, coloro che si dimostrano nemici della libertà hanno sempre basato i loro discorsi sulla premessa che l'ordine nelle cose umane esige che qualcuno comandi e che gli altri obbediscano. Gran parte dell'opposizione a un sistema di libertà basato su leggi generali nasce dall'incapacità di concepire un efficace coordinamento delle attività umane senza un'organizzazione stabilita da un'intelligenza che comanda. Una delle realizzazioni della teoria economica è stata quella di spiegare come un simile reciproco adattamento delle attività spontanee individuali si ottenga con il mercato, purchè esista una riconosciuta limitazione della sfera di controllo di ogni individuo. La comprensione di quel meccanismo di reciproco adattamento degli individui costituisce la parte più rilevante della conoscenza che dovrebbe presiedere all'elaborazione delle norme generali che limitano l'azione individuale. L'ordine dell'attività sociale si manifesta nel fatto che l'individuo può realizzare un coerente piano d'azione, basato quasi in ogni suo stadio sull'attesa di certi contributi dei suoi simili. Se si vuole però che gli individui adattino le loro azioni alle particolari circostanze solo a loro ben note e mai conosciute per intero da un'unica mente, tale ordine non può essere il risultato di una direzione unica. Un simile ordine fatto di adattamenti a circostanze, la cui conoscenza è dispersa tra moltissimi individui, non può essere deciso da una direzione centrale. Può solo nascere dai reciproci adattamenti degli

elementi e dalla loro risposta agli avvenimenti che agiscono immediatamente su di essi. Quando l'ordine tra gli esseri umani è ottenuto grazie all'interazione tra essi stessi su propria iniziativa, in presenza di leggi che abbiano omogenea applicazione nei confronti di tutti, si genera nella società un sistema di ordine spontaneo. Gli atti di ogni individuo sono definiti liberi, perché non sono determinati da nessun comando specifico di un'autorità superiore o pubblica: la costrizione a cui sono soggetti è impersonale e generale, non ha quindi alcun carattere specifico. Si può quindi dire che gli sforzi di ognuno sono determinati e coordinati dall'iniziativa individuale e tale capacità di autocoordinamento giustifica la libertà in chiave sociale. Coloro che hanno più dimestichezza con il modo in cui gli uomini ordinano gli oggetti fisici trovano spesso la formazione degli ordini spontanei, che Friedrich A. von Hayek ha sostenuto, di difficile comprensione, ma ovviamente esistono molti casi in cui, per produrre un ordine fisico, dobbiamo analogamente fare assegnamento sugli adattamenti spontanei di elementi individuali. Paragone calzante è quello del cristallo: non si potrebbe mai produrre un cristallo o un complesso organico composto, se si dovesse collocare ogni elemento o atomo nel posto giusto rispetto agli altri. L'uso di queste forze spontanee, costituenti l'unico modo per giungere al risultato desiderato, comporta che molti aspetti del processo di creazione dell'ordine siano al di là del controllo da parte dell'uomo. Allo stesso modo, è possibile produrre le condizioni per la formazione di un ordine sociale, ma non è possibile predefinire il modo in cui, nelle condizioni appropriate, i suoi elementi si ordineranno tra di loro. Il tal senso, il compito del legislatore non è di costruire un ordine particolare, ma semplicemente di creare le condizioni in cui un assetto ordinato possa stabilirsi e rinnovarsi. Laddove gli elementi di un siffatto ordine

sono essere umani intelligenti dei quali si desidera utilizzare le capacità individuali il meglio possibile per il perseguimento dei loro fini, la principale condizione per la sua formazione è che ognuno sappia su quali circostanze del proprio ambiente può contare. L'esigenza di protezione contro interferenze imprevedibili è condizione essenziale della libertà individuale e garantirla è la principale funzione del diritto.

Da tali assunzioni si evince chiaramente che i “ nemici ” di Hayek e Leoni sono coloro che ignorano la innegabile e chiara dipendenza reciproca tra mercato e diritto, mercato che con la propria dimensione giuridica permette ad ogni cittadino di trarre la propria libertà di scelta. Il mercato e il diritto, infatti, nascono si sviluppano e muoiono insieme.

Bibliografia

- Friedrich A. von Hayek, *La società libera*, Rubbettino Editore
- Bruno Leoni, *La libertà e la legge*, Liberilibri
- Bruno Leoni, *Lezioni di filosofia del diritto*, Rubbettino Editore
- Bruno Leoni, *Lezioni di dottrina dello Stato*, Rubbettino Editore